

N. 1017

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1996

Norme particolari per Conservatori di musica, Accademie di
belle arti, Accademie nazionali di danza e arte drammatica

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ha previsto l'accesso ai ruoli del personale docente dei Conservatori di musica, Accademie di belle arti, danza e arte drammatica, in base alle norme previste nell'articolo 2. In particolare, l'accesso ai ruoli è avvenuto, in prima applicazione, mediante concorsi per soli titoli, sulla base del solo requisito di 360 giorni di servizio.

In seguito non sono più stati banditi concorsi per soli titoli che, ai sensi del predetto articolo 2, avrebbero dovuto essere indetti con frequenza triennale mentre, per alcune

materie, soprattutto nei Conservatori di musica, non sono stati banditi neppure i concorsi per titoli ed esami.

Ciò ha determinato, per la gran parte dei docenti supplenti, l'impossibilità di disporre dei requisiti previsti dal comma 10, dell'articolo 2.

Poichè non possono essere poste a carico dei supplenti le dannose conseguenze del comportamento omissivo dell'amministrazione, appare giusto modificare il requisito per l'accesso ai ruoli mediante le graduatorie per soli titoli, avendo riguardo essenzialmente al servizio prestato, unitamente al giudizio di idoneità espresso dalla competente Commissione di istituto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere bandito il concorso per l'inserimento nelle graduatorie per soli titoli, formate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ove non sia stata rispettata la frequenza triennale prevista dal comma 2 del citato articolo 4.

Art. 2.

1. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per soli titoli di cui all'articolo 1 i requisiti di cui all'articolo 2, comma 10, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono sostituiti, per i Conservatori di musica, per le Accademie d belle arti e per le Accademie nazionali di danza e arte drammatica, dall'idoneità conseguita nelle graduatorie d'istituto che ha dato luogo a nomina di supplenza per almeno un anno scolastico.

